

ROMA

via delle Tre Madonne, 12
00197 Roma
T +39 06 8530651
F +39 06 85306565
rome@magjlt.com

MILANO

via della Moscova, 3
20121 Milano
T +39 02 62711711
F +39 02 62711777
milan@magjlt.com

TORINO

via Cernaia, 2
10121 Torino
T +39 011 302811
F +39 011 386483
turin@magjlt.com

CATANIA

corso Italia, 302
95129 Catania
T +39 095 7227149
F +39 095 371511
catania@magjlt.com

PADOVA

piazzale della Stazione, 7
35131 Padova
T +39 049 8234911
F +39 049 8234922
padova@magjlt.com

NAPOLI

Sede Legale
via Francesco Crispi, 74
80121 Napoli
T +39 081 7619711 pbx
F +39 081 7619797
naples@magjlt.com

MAG JLT SpA

CF e p.iva 07043531214
Iscr. REA Napoli 857439
Iscr. RUI B000400942
Cap. Sociale € 5.200.000,00 iv
Pec magjlt@legalmail.it

Spettabile

**Unitel – Unione Nazionale Italiana
dei Tecnici degli Enti Locali**
Via G. Garibaldi, 57
86100 Campobasso

**Alla c.a. dell'Ill.mo Presidente
Arch. Bernardino Primiani**

Milano, 6 marzo 2015

Oggetto: Convenzione Assicurativa Unitel - Nuove Tariffe e Nuove Garanzie.

Illustrissimo Presidente,

come a Lei noto, il 31 marzo p.v. giungerà a scadenza la polizza convenzione Unitel per i tecnici degli Enti Pubblici che aderiscono alla Associazione.

Accogliendo Le Sue sollecitazioni in favore degli associati, tenuto conto della particolare congiuntura economica in cui versa il Paese in generale ed i dipendenti pubblici in particolare, ci siamo fatti parte attiva ed abbiamo condotto una indagine esplorativa sul mercato, finalizzata ad ottenere condizioni economiche più favorevoli.

Con l'occasione abbiamo inteso anche semplificare le regole di adesione alla convenzione, ampliando le garanzie.

Di seguito Le rappresento le principali novità concordate:

- **Retroattività di 5 anni gratuita** (sulla vecchia polizza ogni anno di retroattività prevedeva un sovrappremio) e compresa nel premio base;
- **Postuma di 5 anni gratuita** (nel precedente contratto era gratuita per 2 anni, a pagamento per 5);
- Semplificazione dei **massimali** che possono essere scelti: € 500.000,00 - € 1.000.000,00 - € 1.500.000,00 - € 2.000.000,00 - € 2.500.000,00 - 5.000.000,00;
- **Nessun sovrappremio per le dimensioni dell'Ente;**
- Inclusione della RCT per danni materiali e corporali;
- Possibilità di aderire in qualsiasi periodo dell'anno per unna copertura annuale (con le attuali condizioni l'adesione in corso d'anno comportava un pagamento del premio pro rata non sempre conveniente);
- **Scontistica media sui premi in essere (convenzione 2014) del 30%** (da verificare caso per caso, in base alle condizioni di adesione).



Oltre a quanto sopra, per chi fosse interessato, abbiamo attivato una **CONVENZIONE PER LA COPERTURA "TUTELA LEGALE COLPA GRAVE"** con le seguenti caratteristiche:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Dipendente pubblico
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia, nell'ambito delle attività svolte presso L'ente dichiarato in polizza.
SPESE GARANTITE	<ul style="list-style-type: none">- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;- di giustizia;- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, ivi comprese le spese delle parti civili;- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
AMBITO ASSICURAZIONE	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, nell'ambito delle mansioni svolte presso la Società\Ente indicato in polizza:</p> <p>A)debba sostenere le spese per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti degli Assicurati o in caso di archiviazione per mancanza del danno.</p> <p>Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine amministrativa, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di € 10.000,00, in attesa della definizione del giudizio.</p>



Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro;

B) debba sostenere le spese per la difesa in procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia del reato

C) debba sostenere la spese per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purchè venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In questa ipotesi la società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'assicurato ha l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Si precisa che le garanzie previste ai punti B) e C) sono operanti ad integrazione e per l'eccedenza di quanto posto a carico degli enti di appartenenza dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale.

AMBITO TERRITORIALE

Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia.

ESCLUSIONI

Le garanzie sono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate
- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati
- controversie in materia fiscale/tributaria salvo diano luogo a un procedimento per l'accertamento di eventuale responsabilità

amministrativa;

- controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato

- fatti dolosi delle persone assicurate, fatta eccezione per le ipotesi di quanto previsto nell'ambito assicurazione

Inoltre la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

VALIDITA' TEMPORALE (INSORGENZA)

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro cinque anni dalla cessazione del contratto.

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

Clausola retroattività

La garanzia è anche operante per i sinistri originati da fatti posti in essere nei cinque anni precedenti alla data di stipulazione del contratto, a condizione che il Contraente dichiari, con il richiamo della presente condizione, di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un sinistro assistibile a termini del presente contratto.

Qualora nel periodo precedente alla data della stipulazione del contratto sia stata operante a favore del Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente garanzia vale in secondo rischio rispetto al periodo di doppia copertura assicurativa.

MASSIMALE

Massimali previsti:

A. 50.000,00 euro per sinistro, illimitato per anno;

PREMIO ANNUO LORDO

€ 150,00

Riteniamo che tale ulteriore copertura sia di fondamentale importanza per i Tecnici degli Enti Locali, che operano in un contesto in cui il rischio di coinvolgimento in imputazioni penali è alto.



Provvederemo immediatamente ad avvisare tutti gli Associati già assicurati della operatività delle nuove convenzioni ed a breve Le faremo avere il materiale illustrativo da pubblicare sul sito Unitel.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, La ringrazio per la cortese attenzione e La saluto cordialmente.

MAG JLT S.p.A.
Dott.ssa Tiziana Giardini
Senior Account

